

Il decreto legislativo sull'accertamento stringe le maglie sulle imprese extracomunitarie

DS6901

DS6901

# Iva, stop rappresentanza libera

## Esclusi autori di reati finanziari o violazioni su tasse e Inps

DI FRANCO RICCA

**S**top alla rappresentanza fiscale Iva libera: la funzione non potrà essere assunta dagli autori di reati finanziari o di gravi e ripetute violazioni alla normativa tributaria o contributiva. In determinate circostanze, inoltre, potrà essere necessaria la prestazione di una garanzia.

Questo, in estrema sintesi, è quanto prevede il dlgs sull'accertamento varato in attuazione della riforma fiscale. Vediamo più dettaglio le nuove misure, che di fatto stringono le maglie sulle imprese extracomunitarie, potendo quelle stabilite nell'Ue avvalersi dell'alternativo strumento dell'identificazione diretta.

**Requisiti del rappresentante fiscale.** L'art. 4 del dlgs interviene anzitutto sul comma 3 dell'art. 17 del dpr 633/1972, secondo cui i soggetti passivi non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia possono assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti relativi alle operazioni effettuate nel territorio dello stato attraverso un rappresentante fiscale. Ad integrazione della disposizione, viene previsto in primo luogo che il ruolo di rappresentante fiscale può essere rivestito solo dai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d) del dm Finanze 164/1999, ossia, in sintesi, da coloro che non abbiano:

- riportato condanne, anche non definitive, o sentenze di patteggiamento per reati finanziari

- procedimenti penali in fase di giudizio per gli stessi reati

- commesso gravi e ripetute violazioni in materia contributiva e tributaria

- riportato condanne per i delitti indicati all'art. 15 della leg-

ge 55/1990 (delitti che precludono la candidatura alle elezioni pubbliche).

Se la rappresentanza fiscale è affidata ad una persona giuridica, i suddetti requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante. In secondo luogo, è previsto che con dm dell'Economia saranno individuati criteri al ricorrere dei quali l'assunzione del ruolo di rappresentante fiscale sarà subordinata al previo rilascio di idonea garanzia, graduata anche in base al numero dei soggetti rappresentati. E' da osservare che queste nuove misure, come accennato, pur riguardando la figura del rappresentante fiscale in generale, di fatto interesseranno essenzialmente le imprese extraUe, poiché quelle stabilite nell'Ue (e nel Regno Unito, come precisato dall'Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 7 del 1° febbraio 2021), possono adempiere agli obblighi ed esercitare i diritti in materia di Iva, anziché mediante un rappresentante fiscale, identificandosi direttamente ai sensi dell'art. 35-ter del dpr 633/1972.

**Iscrizione nell'archivio Vies.** L'art. 4 del dlgs integra inoltre l'art. 35 del dpr 633/1972, prevedendo che, per i soggetti non stabiliti in uno stato membro dell'Ue o in uno degli stati aderenti al See, che intendono operare ai fini Iva in Italia per il tramite un rappresentante fiscale ai sensi dell'art. 17, terzo comma, dello stesso dpr, l'inclusione nella banca dati dei soggetti abilitati alle operazioni intracomunitarie (archivio Vies) avviene solo dopo il rilascio di idonea garanzia, i cui criteri e le cui modalità di rilascio saranno stabiliti con decreto ministeriale.

E' fatto obbligo al rappresentante fiscale che trasmette (o

più esattamente sottoscrive) la dichiarazione anagrafica recante la manifestazione dell'opzione per l'inclusione nella predetta banca dati di verificare "la completezza del corredo documentale ed informativo prodotto dal contribuente e la relativa corrispondenza alle notizie in suo possesso". L'inottemperanza a questo obbligo, che gli organi dell'amministrazione verificheranno in base a quanto sarà previsto con decreto ministeriale, sarà punibile con la sanzione da 3.000 a 50.000 euro, non suscettibile di cumulo giuridico, introdotta nel nuovo comma 7-quinquies dell'art. 11 del dlgs 471/1997.

**Decorrenza.** In merito all'efficacia temporale delle nuove disposizioni, infine, tralasciando quelle che necessitano dei decreti attuativi, occorre interrogarsi se, in mancanza di specifiche disposizioni, esse troveranno applicazione dalla data di entrata in vigore del dlgs, oppure dal periodo d'imposta successivo ai sensi dell'art. 3, co. 1, della legge 212/2000. Tale disposizione, che in base alle modifiche apportate dal recente dlgs 219/2023 è certamente applicabile anche all'Iva, stabilisce infatti che "relativamente ai tributi dovuti, determinati o liquidati periodicamente le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono".

— © Riproduzione riservata — ■

